

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"

CONTRATTO DI APPALTO

TRA: l'Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata", Via Cracovia, n. 50 –
00133 Roma;

E: la _____, Via _____ - 00195 Roma; Codice

Fiscale e Partita IVA _____ ;

PER: la concessione del servizio di cassa, di incasso delle tasse, dei
contributi universitari e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti – SPC
(PagoPA) - CIG _____

L'anno Duemila _____ addì _____ del mese di

in una sala dell'Universita' degli Studi di Roma Tor Vergata, innanzi a me, Avv.
Fiorenza Usai, Vice Dirigente Amministrativo, in qualita' di Ufficiale Rogante,
delegato con decreto rettorale n. 3683/2013, a redigere e ricevere a tutti gli
effetti di legge i contratti dell'Amministrazione Universitaria, ai sensi e per gli
effetti del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la
Contabilita', sono personalmente comparsi:

il Prof. _____, nato a _____ il _____, nella

sua qualita' di Rettore e Legale Rappresentante dell'Universita' degli Studi di
Roma "Tor Vergata" - C.F. di quest'ultima 80213750583 - presso la cui sede
per la carica egli è domiciliato;

il Dott. _____ nato a _____ il _____, il quale

interviene al presente atto nella qualita' _____ della Societa',

Dell'identita' personale dei costituiti - aventi requisiti di legge - io notaio sono
certo.

pubblici” o semplicemente “Codice”).

- che si sono svolte n. () sedute pubbliche e precisamente :

- che l'attività per la verifica dei requisiti di ammissibilità dell'aggiudicatario società _____ si è conclusa con esito positivo;

- che con la già citata delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università del _____ la gara è stata definitivamente aggiudicata alla società _____ ;

- che ai sensi della Legge n. 55 del 19 marzo 1990 e successive modifiche ed integrazioni, nulla osta alla stipulazione del presente contratto;

TANTO PREMESSO

e la premessa ne è parte integrante e sostanziale, si addivene tra esse parti, come costituite e rappresentate, alla stipula del presente atto regolato come segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA", come rappresentata ed in virtù di tutto quanto precisato in premessa a titolo di appalto affida alla Società _____ che, come rappresentata, accetta il servizio di cassa, di incasso delle tasse, dei contributi universitari e di servizi inerenti al nodo dei pagamenti – SPC, nonché quanto disciplinato all'art. 1 del Capitolato.

In particolare Il servizio di cassa comprende la riscossione delle tasse, dei contributi e di tutte le entrate versate a favore dell'Università nonché il pagamento di tutte le competenze al personale dipendente, ai collaboratori e delle altre spese ordinate dall'Università.

L'Ateneo adotta il sistema di contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico d'ateneo, nonché la contabilità analitica, nel rispetto dei principi di cui al D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 e successivi eventuali aggiornamenti ed opera in regime di Tesoreria Unica, secondo la normativa vigente in materia.

L'Ateneo è articolato in Amministrazione Centrale e n. 30 Centri dotati di autonomia gestionale e amministrativa.

Il servizio comprende la gestione di tutti i flussi finanziari dell'Università in bilancio unico tra i quali, sono da ritenersi ad ogni effetto comprese, le entrate inerenti le tasse e i contributi versati dagli studenti, nonché il pagamento delle competenze al personale dipendente ed ai collaboratori con la propria articolazione organizzativa che prevede almeno n. 30 sottoconti tecnici di transito con IBAN collegati al conto intestato all'Amministrazione Centrale ed intestati ad altrettanti Centri di Spesa e collegati al conto unico dell'Università.

Sarà cura dell'Istituto Cassiere provvedere quotidianamente al riversamento delle disponibilità maturate su tali sottoconti sul conto di tesoreria unica acceso presso la Gestione Centralizzata.

Nell'ambito del servizio, l'Istituto Cassiere dovrà gestire e garantire l'intero sistema degli incassi e dei pagamenti. La gestione di dette procedure dovrà avvenire secondo le modalità regolamentate dalle vigenti leggi in materia e, comunque, secondo la dovuta diligenza e nel rispetto delle procedure, anche informatiche, previste dalle parti per ciascun sistema di pagamento.

Qualora, nel corso del rapporto contrattuale, si rendano necessarie od opportune eventuali variazioni alle modalità di espletamento del servizio in conseguenza di modifiche di natura normativa e/o regolamentare intervenute successivamente all'affidamento del servizio stesso, l'Università concorderà

con l'Istituto Cassiere le conseguenti modifiche del contenuto dei servizi resi che non daranno luogo ad alcuna variazione del corrispettivo stabilito dal contratto per i servizi resi.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che, in considerazione dell'oggetto dell'appalto, lo stesso dovrà essere assegnato ad un unico operatore economico qualificato, senza suddivisione in lotti funzionali come previsto dall'art. 26 comma 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza di questa Università.

Il Servizio di cui sopra viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nel detto Capitolato e nell'offerta economica e nel pieno rispetto del Bando di gara a procedura aperta con relativi allegati, del disciplinare di gara, nonché di tutte le disposizioni ivi richiamate.

Riguardo agli adempimenti connessi alla esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, come da documentazione alla procedura che per quanto di spettanza le parti dichiarano essere ben conosciuta e approvata dalla Commissione giudicatrice.

ARTICOLO 2

DURATA DELL'APPALTO

Il servizio in oggetto ha la durata di mesi 60 (sessanta) con decorrenza dall'inizio effettivo del servizio.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, comunque non superiore ai sei mesi, fatto salvo il minor tempo. In tal

caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'Università e l'Istituto redigeranno, in contraddittorio, un verbale attestante l'effettivo avvio del servizio che l'istituto s'impegna comunque fin d'ora a porre in essere e rendere operativo fin dal

Al riguardo, affinché se ne serva per il tempo di durata del servizio come affidato e al fine di permettere all'istituto di garantire il suo svolgimento, resta inteso tra le parti che l'Università, previa stipula di contratto successivo e senza che ciò costituisca alcuna controprestazione, metta a disposizione i locali logistici presso il fabbricato in cui si trova la sede attuale del Rettorato.

Il tutto in ragione di quanto disciplinato e precisato nel Capitolato e restando a carico dell'Istituto ogni onere e spesa funzionali all'esercizio e all'allestimento dell'Agenzia.

Prima dell'avvio del servizio l'Università, per il tramite del proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, fornirà all'Istituto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si svolgerà l'attività oggetto del presente contratto, coopererà all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle prestazioni oggetto dell'affidamento e coordinerà gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori. Tutti gli oneri derivanti dagli eventuali adeguamenti impiantistici e dall'adozione delle misure in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro sono a carico dell'Istituto

ARTICOLO 3

TRACCIABILITÀ

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto in materia dalla legge 13 agosto

2010 n. 136 e s.m.i., l'Istituto assume gli obblighi contenuti nell'art. 3 della citata legge sulla c.d.: "tracciabilità dei flussi finanziari" anche nei rapporti con i propri subcontraenti. In particolare l'Istituto cassiere come rappresentato entro giorni sette dalla loro accensione è tenuto a comunicare all'Università gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nel caso ve ne fossero già di esistenti entro giorni sette dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al contratto in questione. L'istituto è tenuto altresì entro lo stesso termine a comunicare all'Università le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ogni variazione nei suddetti dati trasmessi dovrà essere comunicata entro il termine di giorni sette dall'evento.

L'istituto è tenuto a inserire nei contratti sottoscritti con le eventuali altre imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio di cui al presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. L'istituto si impegna ad esibire, a semplice richiesta dell'Università, copia dei predetti contratti ai fini della verifica di cui al comma 9 dell'art.3 della legge 136/2010 e a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Istituto si impegna a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente l'Università e la Prefettura – Ufficio del Governo territorialmente competente. Uguale impegno dovrà essere assunto da eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al presente

contratto.

La violazione alle suddette prescrizioni determina per ciò stesso la risoluzione del presente contratto per inadempimento dell'istituto con ogni conseguenza di legge e di contratto, nonché la comunicazione del fatto alla competente Prefettura — U.T.G..

ARTICOLO 4

DIVIETO DI CESSIONE E SUBCONCESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata da parte dell'Istituto, la cessione, anche parziale, del contratto.

E' altresì vietata la subconcessione del servizio oggetto dell'affidamento ovvero parte di esso.

In caso di inosservanza da parte dell'Istituto di quanto statuito nel presente articolo, fermo restando il diritto dell'Università al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Nel caso di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DELL'ISTITUTO DI CREDITO

L'Istituto, durante l'esecuzione del servizio, dovrà osservare tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accettazione incondizionata delle clausole presenti nel capitolato tecnico e di quanto oggetto di offerta tecnica ed economica agli atti della procedura ivi compreso il contributo di cui all'offerta economica per iniziative culturali e per il finanziamento di progetti didattici, di ricerca e comunque finalizzati al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ateneo secondo modalità ivi richiamate.

L'Istituto Cassiere dovrà garantire la fruizione del servizio di cassa attraverso

propri sportelli presenti in tutto il territorio nazionale così come l'applicazione delle condizioni a favore dei dipendenti e degli studenti offerte in sede di gara a prescindere dalla titolarità del conto corrente bancario presso l'agenzia situata all'interno dei locali universitari.

L'agenzia situata nei locali messi a disposizione dell'Università dovranno osservare, almeno, il seguente orario al pubblico:

dal lunedì al venerdì: 08,30-13,30 / 14,30-16,00;

giornate prefestive: 08,30-12,30.

L'Istituto provvederà, a sue spese, a tutti gli adeguamenti organizzativi ed informatici necessari per lo svolgimento del servizio in modo funzionale all'assetto organizzativo e contabile dell'Università, provvedendo, altresì, a garantire la piena interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici assicurando l'interscambio dei dati attraverso procedure telematiche e sistemi di firma digitale nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

L'Istituto Cassiere si assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi causa dipendente dall'esecuzione del servizio e, pertanto, esonera l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità che non sia quella eventualmente derivante da comportamento dell'Università stessa, inerente l'esecuzione del servizio medesimo e si obbliga a sollevare l'Università da ogni azione, nessuna esclusa, che eventualmente potrebbe essere proposta contro di esso.

L'Università rimane estranea in qualsiasi caso ad ogni vertenza che dovesse sorgere tra l'Istituto cassiere ed i suoi fornitori, creditori, clienti e terzi in genere.

ARTICOLO 6

PERSONALE

L'Istituto dovrà impiegare per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto proprio personale qualificato e regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali previsti dal CCNL di categoria ed in un numero sufficiente a garantire adeguati *standards* di efficienza provvedendo al reintegro del personale assente per malattia, ferie o altro in modo assicurare, per tutta la durata dell'affidamento in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in questione. Il personale deve essere idoneo alle mansioni assegnategli e di accertata qualificazione professionale, tale da non pregiudicare il livello qualitativo dei servizi resi a salvaguardia dell'immagine dell'esercizio e dell'Università. Nei riguardi dei propri dipendenti sarà a carico dell'Istituto ogni onere di sua competenza in osservanza di leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali e assicurativi disciplinanti il rapporto di lavoro. L'Università rimane estranea ad ogni rapporto tra l'Istituto ed il proprio personale dipendente. In caso di conflitto sindacale tra l'Istituto ed il proprio personale, l'Istituto medesimo è obbligato a garantire tutte le prestazioni essenziali se ed in quanto previste. In caso di scioperi l'Istituto sarà comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione.

ARTICOLO 7

PENALI

Per ogni giorno di ritardo nei pagamenti che l'Istituto Cassiere dovrà effettuare sarà applicata la penale nella misura del 2% dell'importo relativo all'operazione. Sarà dovuta, altresì, una penale commisurata al 2% dell'importo, in caso di accredito di somme con valuta ritardata rispetto alle

disposizioni del presente Capitolato ovvero di cui all'offerta economica. In tutte le altre ipotesi di ritardato adempimento, relativamente a tutte le prestazioni oggetto del contratto, sarà applicata una penale giornaliera forfettaria nella misura di €. 1.000,00 (euro mille/00). Il pagamento delle penali sarà effettuato dall'Istituto Cassiere mediante bonifico bancario a favore dell'Università. Contrariamente l'Università provvederà all'escussione della cauzione per l'importo dovuto.

In tale caso la cauzione deve essere reintegrata dall'Istituto Cassiere entro e non oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Resta inteso che sono a carico dell'Istituto Cassiere tutte le spese, anche legali, relative al mancato rispetto dei tempi e dei modi di erogazione del servizio.

Le somme per le eventuali penalità sono versate dall'Istituto Cassiere cumulativamente, con cadenza trimestrale, tramite emissione di apposito bonifico a favore dell'Università.

Il versamento deve essere effettuato entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del trimestre di riferimento.

Resta salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 8

CAUZIONE DEFINITIVA

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione del deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo dell'appalto, a norma dell'art. 103, comma 1, del Codice. Il

deposito in questione si intende a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali.

L'Istituto è direttamente responsabile per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, anche ai sensi degli artt. 1667 e seguenti del C.C., ed è tenuta a risarcire tutti i danni e/o beni persone causati dalla stessa e dai propri dipendenti nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

E' fatto obbligo all'Istituto Cassiere di stipulare altresì, con oneri a proprio carico, specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT) e Responsabilità civile prestatori di lavoro (R.C.O.)

Resta tuttavia inteso che il massimale non rappresenta il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Istituto Cassiere, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Istituto medesimo. L'Università con esplicita clausola sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Università, restando fermo l'obbligo dell'Istituto stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi. . Nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate né disdetta del contratto senza il consenso dell'Università. Tale polizza deve coprire tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa – incendio compreso – alle cose ed ai locali in concessione d'uso da parte dell'Università.

In alternativa, alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le

medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell'Università, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Istituto non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

L'Istituto Cassiere sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti e per tanto assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati, eventualmente, alle persone ed alle cose tanto dell'Università che di terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Istituto Cassiere in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati dal proprio personale.

ARTICOLO 9

ANTIMAFIA

L'Università come rappresentata dichiara di aver ottemperato a quanto disciplinato dalla normativa antimafia ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218.

Ai sensi D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), costituisce motivo di

recesso dal contratto l'accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa anche qualora vengano accertati successivamente alla stipula del contratto.

ARTICOLO 10

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001, l'Istituto come sopra rappresentata, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 11

COMMISSIONE PARITETICA

Al fine di adeguare e sviluppare al meglio la gestione del rapporto con l'Istituto Cassiere durante il periodo di validità contrattuale, le parti istituiranno, entro tre mesi dall'avvio del servizio, una commissione paritetica che avrà il compito di studiare le ipotesi di ottimizzazione e miglioramento nel tempo di durata dell'affidamento delle modalità di esecuzione del servizio medesimo, nello specifico i mezzi per la semplificazione delle procedure di incasso e pagamento nei confronti di tutti i fruitori del servizio di cassa quali i dipendenti, gli studenti, gli utenti, i fornitori etc.. La Commissione vigilerà costantemente sulla corretta applicazione anche delle condizioni di conto rese a favore dei dipendenti e degli studenti promuovendo, all'occorrenza, l'adeguamento del servizio al livello ottimale. Nell'eventualità dell'uscita dell'Università dal sistema di Tesoreria Unica, le parti, anche attraverso la Commissione Paritetica, cureranno l'adeguamento delle condizioni contrattuali in termini di

ridefinizione nella determinazione del tasso creditore in ragione della
oggettiva maggiore consistenza delle giacenze.

ARTICOLO 12

CONTROLLO QUALITA' DEL SERVIZIO

L'Amministrazione universitaria, attraverso l'Ufficio Contratti e Controllo
Qualità potrà, in qualsiasi momento, effettuare controlli, in contraddittorio tra
le parti, sulla qualità dei servizi offerti, sul funzionamento dell'esercizio
nonché su tutte le modalità di espletamento delle attività senza che l'Istituto
Cassiere abbia ad impedirli.

A tal fine riconosce il diritto di accesso e di verifica in qualunque momento ai
dipendenti dell'Università a ciò preposti od a persone appositamente
incaricate in tutti i locali e le aree dell'esercizio oltre che il diritto di verificare
presso la clientela la qualità del servizio svolto.

L'Ufficio Contratti e Controllo Qualità vigilerà costantemente sulla corretta
applicazione anche delle condizioni di conto rese a favore dei dipendenti e
degli studenti promuovendo, all'occorrenza, l'adeguamento del servizio al
livello ottimale.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in
pieno diritto alla risoluzione immediata del contratto, mediante semplice
comunicazione, ai sensi dell'art. 1456 del cc, nei seguenti casi:

1. gravi e/o ripetute inadempienze dell'Istituto Cassiere nell'esecuzione delle
obbligazioni assunte, anche a seguito di ordini impartiti dalla Direzione

dell'esecuzione del contratto;

2. revoca all'Istituto cassiere dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia;

3. fallimento, liquidazione, concordato preventivo senza continuità aziendale

o qualsiasi altra procedura concorsuale a carico dell'Istituto Cassiere;

4. mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del

personale dipendente impiegato ai fini dell'esecuzione del contratto, ivi

comprese le norme che disciplinano la tutela delle sicurezza sui luoghi di

lavoro.

L'Università ricorre alla risoluzione contrattuale anche in caso di gravi

inadempienze e per il venire meno di uno qualunque degli obblighi indicati

nell'allegato capitolato

Costituisce motivo di risoluzione dal contratto il verificarsi di casi previsti dalle

vigenti disposizioni di Legge.

Costituisce altresì motivo di risoluzione di diritto del presente contratto il

mancato rispetto delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari.

Oltre alle ipotesi suddette l'Università, in presenza di inadempienze che

compromettano la regolarità del servizio, procederà alla contestazione per

iscritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c., assegnando un termine congruo per

sanare l'inadempienza o presentare le proprie giustificazioni. Decorso il

termine assegnato, senza che sia stato sanato l'inadempimento, o qualora le

giustificazioni addotte non siano ritenute accoglibili, il contratto si intenderà

risolto di diritto.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Università, oltre all'applicazione delle

penalità previste, si riserva di procedere all'esecuzione in danno, salvo il

diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione del contratto le parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni, di debito e di credito entro trenta giorni dalla data di conclusione dei rapporti.

L'Istituto Cassiere deve, nel medesimo termine, corrispondere gli interessi di spettanza all'Università su eventuali rapporti fruttiferi e restituire i titoli e valori depositati a custodia.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Istituto e di conseguenza i suoi dipendenti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo se non dietro preventivo consenso dell'Università.

Le controversie sono demandate al Foro competente di Roma.

ARTICOLO 15

L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che a quanto prescritto dal presente contratto, da quanto indicato e regolato dal disciplinare di gara, dall'offerta tecnica e dagli allegati capitolato e offerta economica, dalle leggi, decreti, circolari, regolamenti, etc., anche se non espressamente citati, attualmente vigenti od emanati prima dell'inizio dei servizi.

L'Università si impegna a comunicare all'impresa l'adozione ovvero la modifica di disposizioni interne che possono comunque interferire con le attività disciplinate nel presente contratto.

Le parti si impegnano ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di riservatezza delle informazioni e di protezione dei dati personali, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al d.lgs. 196/2003 ed alle prescrizioni

regolamentari ed esecutive adottate.

ARTICOLO 16

Ai fini repertoriali le parti dichiarano di assumere quale valore del presente atto quello del valore dell'appalto come da bando di gara pari a Euro ().

ARTICOLO 17

Le Imposte tutte del presente atto soggetto a I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 con imposta di Registro dovuta in misura fissa e sue consequenziali, nonché ogni spesa, ivi compreso onorario notarile, dipendente dal presente contratto sono a carico

Le parti dispensano espressamente me dalla lettura di quanto allegato dichiarando di esserne a perfetta conoscenza.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto su supporto informatico su n. pagine e n. righe, escluse le firme, della pagina n. ed a chiara ed intelligibile voce ne ho data lettura alle parti contraenti, le quali, avendolo riconosciuto conforme alla loro volonta', lo approvano e con me lo sottoscrivono.

Societa'

IL RETTORE

(Sig.)

(Prof.)

L'UFFICIALE ROGANTE

(Avv. Fiorenza Usai)